



*Il Presidente della Regione*

DECRETO N. : 13

**VISTA** la legge 1766/27, nonché il Regolamento per l'esecuzione della stessa approvato con R.D. n. 332/28;

**VISTO** il D.P.R. n. 616/77;

**VISTA** la L.R. n. 25/88;

**VISTA** la L.R. n. 68/99 e successive modifiche ed integrazioni ed in particolare l'art. 3;

**VISTA** la L. n. 168/2017;

**DATO ATTO** che con Determinazione Dirigenziale n. DPD028/55 del 01.02.2019, che forma parte integrante e sostanziale del presente Decreto, il Dirigente del Servizio Affari Dipartimentali ha approvato, in via amministrativa, l'atto di conciliazione intervenuto tra il Comune di Ovindoli (AQ) e il Condominio "Montefreddo";

**RITENUTO** che sussistono le condizioni per approvare la conciliazione, in via amministrativa, intervenuta tra il Comune di Ovindoli (AQ) e il Condominio "Montefreddo", come da Determinazione Dirigenziale n. DPD028/55 del 01.02.2019;

**DATO ATTO** che il presente Decreto afferisce all'attività ordinaria in quanto trattasi di provvedimento conclusivo di conciliazione;

**DATO ATTO** che il presente Decreto è validamente assunto per le motivazioni riportate, ai sensi dell'art. 86 comma 3, del vigente Statuto, nel periodo di vacatio dell'Organo Consiliare a seguito dello scioglimento dello stesso, per effetto del Decreto del Consiglio Regionale n. 24 del 16.08.2018;

**DATO ATTO** che il Direttore del Dipartimento Politiche dello Sviluppo Rurale e della Pesca, ha espresso parere favorevole sulla regolarità tecnica, amministrativa e sulla legittimità del presente provvedimento;

## **DECRETA**

- 1)** di approvare la conciliazione, in via amministrativa, ai sensi dell'art. 3 della L. R. n. 68/99 testo vigente, intervenuta tra il Comune di Ovindoli (AQ) e il Condominio "Montefreddo", come da Determinazione Dirigenziale n. DPD028/55 del 01.02.2019 citata nelle premesse, che forma parte integrante e sostanziale del presente atto;
- 2)** di fare obbligo al Comune di Ovindoli (AQ) ad ottemperare a quanto riportato nella Determinazione Dirigenziale n. DPD028/55 del 01.02.2019;
- 3)** di fare obbligo al Comune di Ovindoli (AQ) ad inviare copia del presente Decreto al Commissariato per il Riordinamento degli Usi Civici in Abruzzo - L'Aquila e all'Amministratore del condominio sopra citato;
- 4)** di autorizzare il Dirigente del Servizio Affari Dipartimentali, del Dipartimento Politiche dello Sviluppo Rurale e della Pesca, con proprie determinazioni, a rettificare eventuali errori materiali dovuti da trascrizione di dati personali o catastali ed eventualmente integrare o stralciare particelle richieste in parte, per intero o variate a seguito di accatastamenti e o variazioni catastali derivate da frazionamenti.
- 5)** Di pubblicare il presente Decreto sul B.U.R.A.T.

Il presente decreto costituisce titolo esecutivo ai fini della volturazione e trascrizione ed è, come tutti gli atti relativi, esente in modo assoluto da tasse di bollo, registro e altre imposte, ai sensi della Legge 01/12/1981, n. 692.

Il presente decreto è adottato sulla scorta della documentazione acquisita agli atti e delle dichiarazioni fornite dai soggetti interessati, valutate nella loro oggettiva risultanza documentale. Qualora, successivamente alla sua formalizzazione e messa in esecuzione dovesse risultare, da significative circostanze, fatti o documenti forniti da terzi, la non conformità di cui al presente atto, al modello legale delle condizioni fattuali, e giuridiche alla base della positiva conclusione del procedimento di conciliazione sarà avviato, ai sensi di legge, da parte del Servizio Affari Dipartimentali del Dipartimento Politiche dello Sviluppo Rurale e della Pesca, partecipato procedimento di riesame per l'accertamento della conferma di validità, o invece di annullamento, di esso decreto o parte di esso.

Il presente Decreto è definitivo e contro di esso è ammesso ricorso giurisdizionale davanti al T.A.R. Abruzzo entro sessanta giorni dalla data di avvenuta comunicazione all'interessato ovvero ricorso straordinario dinanzi al Capo dello Stato nel termine di centoventi giorni dalla stessa data della



*Il Presidente della Regione*

comunicazione, o da quella della pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo.

L'AQUILA lì .- 7 FEB. 2019

IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO  
*Politiche dello Sviluppo Rurale e  
della Pesca*  
dott. Antonio DI PAOLO

IL COMPONENTE LA GIUNTA  
dott. Dino REPE

IL PRESIDENTE VICARIO DELLA GIUNTA  
REGIONALE  
On. Giovanni LOLLI





## GIUNTA REGIONALE

**DETERMINAZIONE N. DPD028/55**

**DEL 01.02.2019**

DIPARTIMENTO POLITICHE DELLO SVILUPPO RURALE E DELLA PESCA

SERVIZIO AFFARI DIPARTIMENTALI

UFFICIO USI CIVICI e TRATTURI

**OGGETTO:** L.R. n. 68/99 – art. 3. Approvazione conciliazione in via amministrativa tra il Comune di Ovindoli (AQ) e il Condominio "Montefreddo" – Foglio di mappa n. 7 particella n. 824 di mq. 984,00.

### IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Vista la legge n. 1766/1927;

Visto il Regolamento approvato con R.D. n. 332/1928;

Visto il D.P.R. n. 616/1977;

Vista la L.R. n. 25/1988 e successive modifiche e integrazioni;

Vista la L.R. n. 3/1998;

Vista la L.R. n. 68/1999 e successive modifiche e integrazioni;

Vista la L. 168/2017;

#### PRESO ATTO:

- che con nota prot. 9564 del 03.10.2018, acquisita agli atti con prot. n. RA/274023/18 del 04.10.2018, il Responsabile dell'Ufficio Tecnico del Comune di Ovindoli, ha trasmesso l'atto di conciliazione regolarmente sottoscritto dalle parti;
- in esecuzione della Deliberazione del Consiglio Comunale n. 26 del 08.05.2018, ha richiesto l'approvazione regionale della proposta di conciliazione tra il Comune di Ovindoli e il Condominio "Montefreddo" per la particella n. 824 del foglio di mappa 7 per regolarizzazione stato di fatto;
- che dalla planimetria catastale risulta che la particella in oggetto è edificata;
- l'esito favorevole dell'istruttoria dell'Ufficio Usi Civici e Tratturi;

VISTO l'atto di conciliazione ove sono elencati i terreni di natura demaniale civica;

RILEVATO che dalle visure catastali e dalle foto satellitari la particella in oggetto risulta edificata e, pertanto, in assenza di un piano di massima e per il prosieguo dell'iter amministrativo, assegnabile alla categoria "A" ai sensi della L. 1766/27 art. 11 e L.R. 25/88 art. 7;

RITENUTO che con l'approvazione della conciliazione in parola i "cives" di Ovindoli trarranno

sicuramente vantaggio dalla corresponsione di una congrua somma per l'alienazione dei terreni di natura demaniale civica, dalla cessazione del contenzioso dinanzi al Commissariato per gli Usi Civici dell'Aquila con le ditte in oggetto, dalla regolarizzazione dello stato di fatto;

**DATO ATTO:**

- che con la deliberazione della Giunta Regionale n. 2199 del 15.10.1999 con la quale sono state individuate in materia di usi civici le competenze amministrative del Dirigente del Servizio Bonifica e Foreste;
- che con la sopravvenuta Deliberazione della Giunta Regionale n. 65 del 09.02.2018, di riorganizzazione parziale del Dipartimento Politiche dello Sviluppo Rurale e della Pesca, le competenze in materia di Usi Civici e Tratturi sono attribuite al Servizio Affari Dipartimentali, ricomprese nell'Ufficio Usi Civici e Tratturi con decorrenza 1° marzo 2018;
- che con Determinazione Dirigenziale n. DPD028/15 del 26/02/2018 il Responsabile dell'Ufficio dott. Patrizio Buccioni è nominato quale Responsabile del procedimento per gli adempimenti inerenti le attività procedurali ricomprese nella declaratoria dell'ufficio medesimo;
- l'esito favorevole dell'istruttoria dell'Ufficio Usi Civici e Tratturi;

VISTA la L.R. n. 77/1999 e s.m.i.;

RILEVATO che all'approvazione dei provvedimenti di conciliazione provvede il Presidente della Giunta Regionale, con proprio decreto, previa conforme Determinazione di questo Servizio;

**DETERMINA**

per tutto quanto esposto in premessa e che si richiama integralmente:

- 1) di approvare, ai sensi della L.R. n. 68/99 art. 3 in via amministrativa e per quanto di competenza dell'Ufficio Usi Civici e Tratturi – Servizio Affari Dipartimentali – Dipartimento Politiche dello Sviluppo Rurale e della Pesca, la conciliazione sottoscritta il 12.09.2018 Rep. 6/2018 intervenuta tra il Comune di Ovindoli (AQ) e il Condominio "Montefreddo", in esecuzione della Deliberazione del Consiglio Comunale n. 2 del 15.06.2016;
- 2) di assegnare alla categoria "A" ai sensi degli artt. n. 11 della legge 1766/1927, n. 37 del Regolamento approvato con R.D. n. 332/1928 e n. 7 comma 3 della L.R. n. 25/1988 le terre civiche identificate al N.C.T. foglio di mappa n. 7 particella n. 824 (come da planimetrie allegate alla deliberazione citata nelle premesse),
- 3) di autorizzare il Comune di Ovindoli, in esecuzione della Deliberazione del Consiglio Comunale n. 2 del 15.06.2016, la quale aveva approvato la proposta di conciliazione, ad alienare le terre civiche identificate al N.C.T. foglio di mappa n. 7 particella n. 824, alle ditte appartenenti al condominio "Montefreddo", per una superficie complessiva di mq. 984,00 per regolarizzazione stato di fatto, ai sensi dell'art. 12 della legge 1766/1927 come recepito dall'art. 6 della L.R. n. 25/1988 nonché dell'art. 39 del Regolamento approvato con R.D. 332/1928 e art. 1 della L. R. n. 3/1998;
- 4) di fare obbligo al Comune di imporre agli acquirenti:
  - A) il pagamento della somma stabilita dall'Ufficio Tecnico del Comune di Ovindoli determinata ai sensi degli artt. 1 e 2 della L.R. 68/1999 e s.m. e i. Detta valutazione deve ritenersi il minimo garantito al di sotto del quale il Comune non può stipulare l'atto di alienazione e deve essere indicizzata secondo risultanze ISTAT di svalutazione monetaria a decorrere dalla data della valutazione dell'Ufficio Tecnico fino alla data di stipula dell'atto di alienazione oltre ai canoni per le trascorse occupazioni ove avvenute e non corrisposte;
  - B) di soddisfare le spese contrattuali con la relativa produzione documentale;
  - C) di soddisfare eventuali diritti di terzi sul terreno da alienare non rilevati dalla documentazione in possesso dall'Ufficio Usi Civici e Tratturi – Servizio Affari Dipartimentali – Dipartimento Politiche dello Sviluppo Rurale e della Pesca;
  - D) di ottemperare a tutti gli obblighi derivanti dall'iniziativa d'impresa che si andrà ad attuare o che è stata attuata sul terreno da acquistare, esonerando totalmente la Regione Abruzzo da ogni responsabilità in merito, anche per quanto riguarda la modalità con cui è stato scelto l'operatore economico per determinare l'offerta economicamente più vantaggiosa per i "cives" locali;

- E) di fare obbligo al Comune a stipulare l'atto di alienazione entro anni 2 (due) a decorrere dalla data di ricevimento della presente determinazione dirigenziale.
- 5) di fare obbligo al Comune (L.R. n. 2/2003), prima della stipula dell'atto di alienazione, ad ottemperare a quanto disposto dall'art. 142 del Decreto Legislativo n. 42/2004 inviando alla Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio dell'Abruzzo in Via di San Basilio, 2/A L'Aquila la seguente documentazione:
- a) IGM 1:25000 con l'area evidenziata;
  - b) planimetria catastale con l'area evidenziata;
  - c) documentazione fotografica, sempre dell'area.
- Si richiama espressamente anche l'art. 3, comma 6 della L. n.168 del 20.11.2017;
- 6) di fare obbligo al Comune di reinvestire i proventi derivanti dall'alienazione secondo il disposto dell'art. 5 della L.R. n. 3/1998;
- 7) di fare obbligo al Comune di trasmettere copia conforme dell'atto di alienazione alla Giunta Regionale – Dipartimento Politiche dello Sviluppo Rurale e della Pesca, Ufficio Usi Civici e Tratturi, Via Catullo, 17 – 65127 Pescara;
- 8) di nominare, ai sensi della L. 241/1990 e s. m. e i. e della L.R. 31/2013, responsabile del procedimento il dott. BUCCIONI Patrizio, Ufficio Usi Civici e Tratturi, Via Catullo, 17 – 65127 Pescara – tel. 085/7672812;
- 9) di mantenere nelle proprie attribuzioni, la responsabilità dell'assunzione del provvedimento finale;
- 10) di disporre, ai sensi degli artt. 26 e 27 del D.Lgs. 14.03.2013 n. 33, la pubblicazione integrale del presente provvedimento nella sezione "Amministrazione aperta – trasparente" del sito istituzionale dell'Amministrazione Regionale.

La presente autorizzazione riguarda solo ed esclusivamente l'approvazione degli atti di conciliazione, in via amministrativa, favore del Comune di Ovindoli, delle terre civiche e fa salva ogni altra competenza e/o autorizzazione necessaria per la realizzazione della iniziativa che si andrà a realizzare o che è stata già autorizzata.

La presente determinazione sarà inviata al Presidente della Giunta Regionale per la formalizzazione del presente provvedimento di conciliazione, ai sensi della L.R. n. 68/99 art. 3 comma 1 modificato con la L.R. 6/2005 art. 104 nonché della Delibera di Giunta Regionale n. 2199 del 15.10.1999.

L'Estensore  
Geom. Alberto Sigismondi  
(firmato elettronicamente)

Il Responsabile dell'Ufficio  
Dott. Patrizio Buccioni  
(firmato elettronicamente)

La Dirigente del Servizio  
Dott.ssa Maria Antonietta Fusco  
(firmato digitalmente)

